

Articolo 30a

## Fornitori di servizi postali

- <sup>1</sup> Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l'articolo 13. Ciò vale unicamente se in media nel corso dell'anno civile gli invii postali corrispondenti a un'offerta del servizio universale ai sensi dell'articolo 29 dell'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste rappresentano la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica.
- <sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela.
- <sup>3</sup> Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi.

### Campo d'applicazione

Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali (cfr. art. 2 lett. a della legge sulle poste, LPO) e che si assumono la responsabilità nei confronti del cliente finale. Il fornitore di servizi postali può affidare a terzi singole fasi o l'intero processo, ma deve poter gestire ogni elemento del processo e deve assumersene la responsabilità nei confronti del cliente finale. Sono pertanto determinanti entrambi i criteri «offerta rispettivamente gestione dell'intera catena di trattamento» e «responsabilità nei confronti del cliente finale».

Questa disposizione speciale non si applica a tutti i dipendenti di un fornitore di servizi postali, bensì solo a quelli che svolgono attività legate al trattamento degli invii postali. Il trattamento comprende tutte le attività inerenti all'accettazione, alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione di invii postali. Rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione anche i lavoratori (in particolare i tecnici) che sorvegliano e gestiscono gli impianti situati in un centro di trattamento.

Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione i lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela (cpv. 2). Queste limitazioni servono soprattutto a garantire la parità di trattamento rispetto ad altri settori che offrono gli stessi servizi. Il mezzo di comunicazione con cui sono fornite le informazioni è irrilevante. La fornitura di servizi alla clientela è disciplinata, a seconda delle circostanze, da altre disposizioni speciali dell'OLL 2 (ad es. l'art. 33 OLL 2; centrali telefoniche) o sottostà all'obbligo di autorizzazione.

Il criterio di base per l'applicazione dell'articolo 30a OLL 2 è che l'azienda tratti degli invii corrispondenti ad un'offerta del servizio universale ai sensi dell'articolo 29 dell'ordinanza sulle poste (OPO). A tale proposito va osservato che la disposizione speciale si applica solo al servizio universale nel settore dei servizi postali e non al servizio universale nel settore traffico dei pagamenti ai sensi dell'articolo 43 OPO.

L'offerta del servizio universale nel settore postale comprende in particolare lettere e pacchi fino a un determinato peso nonché giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare. Per distribuzione regolare s'intende la distribuzione di

invii postali effettuata durante il giro di distribuzione ordinario, che va distinta dalla distribuzione mattutina. Occorre rilevare che, secondo l'articolo 29 capoverso 8 OPO, gli invii espressi non rientrano nel servizio universale. Non esiste tuttavia una definizione giuridica del concetto «invio espresso». Molti fornitori qualificano come «espressi» gli invii trattati rapidamente, anche se in questi casi si tratta piuttosto di invii ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera a numero 1 OPO, che vengono distribuiti il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna e che rientrano pertanto nel servizio universale. Per questo motivo, soprattutto ai fini dell'esecuzione, non ci si deve basare sulle definizioni dei tipi di invio utilizzate dalle aziende. Bisogna decidere di caso in caso se i prodotti definiti «invii espressi» rientrano o meno nel servizio universale. A tale scopo ci si può ad esempio basare sui seguenti criteri: trattamento degli invii all'interno della stessa rete, distribuzione entro il giorno feriale successivo (garanzia di un invio in tempi molto brevi), differenza di prezzo. Va inoltre sottolineato che anche gli invii per corriere non rientrano nella disposizione speciale.

La limitazione quantitativa prevista riguarda la quantità di invii (intesa come numero quantitativo e non come cifra d'affari generata) trattati di notte e di domenica o nei giorni festivi nell'ambito del servizio universale. Essi devono rappresentare in media la parte principale (più del 50%) degli invii di un anno civile rispetto agli altri invii che vengono

trattati di notte, la domenica o in un giorno festivo al di fuori del servizio universale. In tal modo si garantisce che l'attività principale di un'azienda si concentri sul servizio pubblico indispensabile per la popolazione, senza impedire l'offerta di altri servizi che non rientrano nel servizio universale. Non è tuttavia consentito il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi, se in questi lassi di tempo il fornitore non fornisce prestazioni rientranti nel servizio universale.

## **Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)**

### **Articolo 4**

I fornitori di servizi postali possono occupare integralmente lavoratori di notte e la domenica senza autorizzazione ufficiale. Questa disposizione esonera le aziende esclusivamente dall'obbligo di autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono invece essere osservate.

### **Articolo 13**

In deroga all'articolo 20 capoverso 2 LL, il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana precedente o successiva a tali giorni, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.